



Il Ministro dell'Ambiente

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali del 2 maggio 1995 n.2122, in cui si esprime giudizio positivo, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale del progetto di impianto di gassificazione di idrocarburi pesanti e produzione di energia elettrica in cogenerazione nella raffineria ISAB di Priolo Gargallo (SR);

VISTA la nota dell'ISAB SpA, pervenuta in data 28 giugno 1995 in cui si osserva che nella fase di sviluppo dell'ingegneria in dettaglio sono emerse le seguenti modifiche rispetto a quanto prospettato nello studio d'impatto ambientale a suo tempo oggetto di valutazione:

- 1) che l'assetto impiantistico originario prevedeva la costruzione di tre camini per la emissione di tutti i fumi prodotti dal complesso IGCC; i primi due, ciascuno con un'altezza di 130 m, per i fumi provenienti dai due turbogas della centrale termoelettrica ed il terzo, alto 80 m, per i fumi prodotti dai forni di "hot - oil"; nella nuova configurazione, l'ISAB SpA intenderebbe utilizzare, in luogo dei tre camini, un unico camino multicanne, alto 130 m ed ubicato nell'area destinata alla centrale elettrica, nel quale convogliare gli affluenti gassosi generati dal complesso IGCC;
- 2) che nel progetto originario era previsto che la concentrazione delle polveri nei fumi emessi dal complesso IGCC non superasse il valore di 5 mg/Nm^3 ; tale valore non teneva conto della possibile formazione del solfato di ammonio, conseguente all'impiego di ammoniaca nei sistemi SCR, dei quali è stata prevista l'installazione nel complesso IGCC; secondo il nuovo scenario, la concentrazione complessiva delle polveri presenti nei fumi emessi dal complesso IGCC, tenuto conto del contributo del solfato di ammonio, valutabile intorno al 50%, non sarà superiore a 10 mg/Nm^3 ; al fine di determinare la natura delle polveri emesse ed il reale peso del contributo del solfato di ammonio, l'ISAB S.p.A. prevede l'adozione di un'apposita procedura di campionamento ed analisi delle polveri presenti nei fumi.

VALUTATO CHE, sulla base della documentazione fornita dall'ISAB S.p.A., in merito alla prima modifica, è possibile rilevare che la nuova soluzione impiantistica di un unico camino multicanne presenta i seguenti vantaggi rispetto alla soluzione originaria di tre camini separati:

- un miglioramento dell'impatto sul paesaggio dovuto all'intero complesso della raffineria;
- una riduzione delle problematiche connesse con la manutenzione dei camini;
- una migliore disposizione planimetrica;
- una migliore dispersione degli inquinanti emessi con una conseguente diminuzione delle concentrazioni massime al suolo di tutti gli inquinanti considerati, a parità di distanza dal complesso industriale;

in merito alla seconda modifica, si ritiene che l'aumento delle concentrazioni delle polveri nei fumi emessi dal complesso fino ad un massimo di 10 mg/Nm^3 , rispetto al valore di 5 mg/Nm^3 previsto nel progetto iniziale e prescritto dal DEC/VIA/2122, possa essere ritenuto accettabile per i seguenti motivi:

- il solfato di ammonio non rientra nella lista delle sostanze inquinanti, in particolare nella lista delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, i cui valori di emissione minimi e massimi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.203 sono fissati nell'allegato 1 al D.M. del 12 luglio 1990;

- secondo la documentazione fornita dall'ISAB il contributo del solfato di ammonio alla concentrazione delle polveri complessive dovrebbe assestarsi intorno al 50%; ne consegue che la concentrazione delle polveri diverse dal solfato di ammonio dovrebbe ammontare a circa 5 mg/Nm³, valore prossimo a quello prescritto nel decreto di compatibilità ambientale;
- l'ISAB Spa intende comunque monitorare il contenuto di solfato di ammonio nelle polveri mediante un'apposita procedura di campionamento e analisi delle polveri emesse;
- la concentrazione massima delle polveri complessive prospettata dall'ISAB Spa rientra nel limite di 10 mg/Nm³ imposto dalle "Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli produzione o di consumo", di cui al D.M. 16 gennaio 1995, con riferimento (punto 21.3 dell'allegato 1) ai residui bituminosi della lavorazione del greggio (TAR);

RITENUTO CHE, sulla base della documentazione prodotta, le modifiche richieste dall'ISAB Spa non alterano le conclusioni del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente formulato, si confermano in pieno le valutazioni e prescrizioni ivi contenute, con l'obbligo da parte del proponente di rispettare la seguente ulteriore prescrizione:

l'ISAB SpA dovrà presentare al Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Sicilia un programma di campionamento ed analisi delle polveri emesse dal complesso IGCC, ai fini di una caratterizzazione statistica delle stesse, con particolare riferimento alla presenza del solfato di ammonio. I risultati di questo programma dovranno costituire parte integrante della relazione annuale, di cui alla prescrizione f), ultimo comma, del DEC/VIA/2122;

DISPONE

- che le prescrizioni di cui al DEC/VIA/2122 del 2 maggio 1995 siano integrate con la seguente:
l'ISAB SpA dovrà presentare al Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Sicilia un programma di campionamento ed analisi delle polveri emesse dal complesso IGCC, ai fini di una caratterizzazione statistica delle stesse, con particolare riferimento alla presenza del solfato di ammonio. I risultati di questo programma dovranno costituire parte integrante della relazione annuale, di cui alla prescrizione f), ultimo comma, del DEC/VIA/2122;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società ISAB SpA ed alla Regione Sicilia che provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377, ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;
- che la Regione Siciliana, ai fini dei conseguenti atti autorizzativi di competenza, tenga conto della suddetta integrazione, informandone il Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente.

Roma, li 15 SET. 1995

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI**